

FERROTRAMVIARIA S.p.A.

**CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA DI N. 4 AUTOBUS DI TIPO LUNGO CON
MOTORIZZAZIONE DIESEL EURO 6 PER TRASPORTO PUBBLICO INTERURBANO.**

CUP: H90D17000000003; CIG: 7215900D0B

La Ferrotramviaria S.p.A., con sede in Roma, P.zza Winckelmann n. 12, (C.F.00431220581, P. IVA n. 00890311004), che in seguito verrà indicata per brevità Ferrotramviaria, in persona del proprio Presidente *pro tempore*, Dott. Antonio Ricco

e

la con sede legale in, Via (C.F./P. IVA), che in seguito, per brevità, sarà indicata come “Fornitore” o “.....”, in persona di *pro tempore*,,
congiuntamente

PREMESSO CHE

- la Giunta della Regione Puglia, giusta deliberazione 325 del 7/03/2017 (pubblicata sul BURP n. 35 del 20/03/2017), tra l’altro, ha ammesso a finanziamento l’acquisto da parte di Ferrotramviaria di n. 4 autobus da adibire al trasporto pubblico interurbano di linea, a valere sul Programma regionale di investimenti con risorse di cui al Decreto Interministeriale n. 345 del 28/10/2016 per il 70% dell’importo a base di gara e con cofinanziamento per il residuo 30% a carico del bilancio della Ferrotramviaria medesima;
- giusta deliberazione a contrarre prot. del la Ferrotramviaria, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha esperito una procedura aperta, mediante la pubblicazione di bando di gara sulla GUE n. S del e sulla GURI – V Serie Speciale “Contratti Pubblici” del, per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo della fornitura di n. 4 autobus di tipo lungo, da adibire al trasporto pubblico interurbano, con motorizzazione diesel EURO 6, per un importo a base di gara pari a € 836.000,00 al netto dell’IVA;

- a seguito dell'anzidetta procedura concorsuale, definita in data, è risultata aggiudicataria provvisoria, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, conseguendo il punteggio complessivo offrendo altresì un ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari al % ed un termine di consegna di a far tempo dalla data di stipula del presente atto;
-, intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie, si è completato l'iter procedurale della gara con conseguente aggiudicazione definitiva al Fornitore, giusta deliberazione prot. del comunicata al medesimo con nota del prot. n.;
- la ha presentato tutta la documentazione richiesta con la suddetta nota e con la successiva prot. n. del ivi compresa la garanzia definitiva mediante *polizza fideiussoria/fideiussione bancaria* rilasciata da del ai sensi degli artt. 93, commi 2 e 3, e 103 D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S n. del e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. del
- pertanto si può procedere alla stipula del Contratto d'appalto, fatta salva la condizione risolutiva *ex lege* di cui all'art. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011 s.m.i., non essendo ancora pervenuta l'informativa prefettizia antimafia ritualmente richiesta a far tempo dal

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

VALORE DELLE PREMESSE. ALLEGATI

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono allegati al presente contratto:

- bando e disciplinare di gara e relativi allegati;
- capitolato tecnico;
- integrale offerta presentata in sede di gara dal Fornitore.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ferrotramviaria affida alla che accetta, la fornitura per l'acquisto di n. 4 autobus di tipo lungo, da adibire al trasporto pubblico interurbano, dotati di motorizzazione diesel EURO 6.

Gli autobus oggetto della presente fornitura debbono avere tutte le caratteristiche tecniche e costruttive previste dal Capitolato Tecnico nonché dalla offerta tecnica presentata dal Fornitore, che siglati e sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati per espressa volontà delle Parti medesime.

Gli autobus oggetto di fornitura dovranno essere consegnati alla Ferrotramviaria franco impianto Autolinee di Bitonto, pronti per l'immatricolazione e, quindi, dotati di tutta la documentazione necessaria al collaudo e per l'immissione in servizio, così come previsto dal citato Capitolato tecnico.

Il Fornitore, firmando il presente atto, dichiara che gli autobus oggetto della fornitura hanno le caratteristiche coerenti con le norme attualmente vigenti in ordine alla finanziabilità dei veicoli da parte della Regione Puglia.

Sono altresì a carico del Fornitore il corso di addestramento del personale della Ferrotramviaria nonché la fornitura degli strumenti necessari per la diagnostica relativa a cambio, motore ed impianto elettrico degli automezzi oggetto della fornitura.

Articolo 3

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto di fornitura ammonta a € (Euro), oltre I.V.A., determinato in base all'offerta formulata dal Fornitore in sede di gara.

L'importo unitario per singolo autobus, pertanto, convenzionalmente viene determinato in € (Euro), oltre IVA.

Il suddetto ammontare è a corpo e con esso si intende compensato, senza eccezione alcuna, tutto quanto previsto dal Capitolato tecnico, nonché qualunque altra spesa per dare completamente ultimata e finita a regola d'arte la fornitura formante oggetto del presente contratto.

Conformemente a quanto disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, l'importo del contratto di cui al 1° comma è altresì comprensivo degli oneri per il corso di addestramento del personale della Ferrotramviaria nonché del costo per gli strumenti necessari per la diagnostica relativa a cambio, motore ed impianto elettrico, che dovranno essere forniti in virtù del presente contratto.

Il corrispettivo di cui al 1° comma del presente articolo è altresì comprensivo dei costi di immatricolazione.

Il suddetto corrispettivo è fisso ed invariabile fino all'ultimazione della fornitura.

Articolo 4

TERMINE PER LA CONSEGNA. COLLAUDO FINALE

Il Fornitore effettuerà la consegna degli autobus, finiti ed allestiti così come previsto dal Capitolato d'oneri e dal Capitolato tecnico nonché dal presente atto, entro il termine di (.....) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso l'impianto Autolinee della Ferrotramviaria in Bitonto.

Il termine di consegna, di cui al precedente comma, è improrogabile.

Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili al Fornitore turbino o facciano sospendere la normale attività, i termini fissati per l'esecuzione della fornitura potranno essere prorogati, a richiesta del Fornitore medesimo, solo nella misura che la Ferrotramviaria riterrà giustificata dagli eventi stessi.

Al collaudo finale di accettazione degli autobus oggetto della fornitura si procederà con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico (paragrafo 12), che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

Articolo 5

PENALI

La penale da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto al termine indicato all'art. 4 del presente atto è disciplinato dal paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia per la disciplina delle relative modalità.

Articolo 6

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, il Fornitore, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha prestato la polizza *fideiussoria/bancaria* con massimale pari a € (Euro), corrispondente al% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla S.p.A. in data, numero

La suddetta garanzia potrà essere escussa dalla Committente nei casi e limiti indicati dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

In caso di esercizio dell'opzione di cui al successivo art. 15 il Fornitore dovrà estendere la suddetta garanzia definitiva per un massimale di importo corrispondente.

La garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data della comunicazione al Fornitore dell'approvazione del collaudo di accettazione definitiva degli autobus oggetto di fornitura previsto nel Capitolato Tecnico (paragrafo 12).

Articolo 7

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. TRACCIABILITÀ

Il 70% del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 3, comma 1, pari a €, oltre IVA, sarà corrisposto al Fornitore mediante cessione, a favore di quest'ultimo, del credito vantato dalla Committente nei confronti della Regione Puglia in virtù del finanziamento concesso con la deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 7/03/2017.

Entro 30 giorni n.c. (naturali e consecutivi) dalla data di emissione del certificato di collaudo positivo di cui al precedente art. 4, il Fornitore potrà emettere la fattura per il relativo importo; entro 30 giorni n.c. dalla ricezione della suddetta fattura sarà sottoscritto tra le Parti l'atto di cessione del credito di cui al precedente comma.

Il residuo 30% del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 3, comma 1, pari a €, sarà corrisposto dalla Committente al Fornitore entro 60 giorni n.c. dalla data di ricezione della fattura di corrispondente importo, che il Fornitore medesimo potrà emettere entro 30 giorni n.c. dalla data di emissione del certificato di collaudo positivo di cui al precedente art. 4.

Il Fornitore assume irrevocabilmente ed incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Città Metropolitana di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 136/2010 s.m.i., la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

“L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa nell'ambito del contratto sottoscritto con, identificato con CUP: _____, CIG: _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e successive modifiche. L'impresa, in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa, si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa, in qualità di subappaltatore /subcontraente dell'impresa, si impegna a inviare copia del presente contratto a”.

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente copia dei subcontratti stipulati dal Fornitore medesimo diversi dai contratti di subappalto e assimilabili di cui all'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

La violazione degli obblighi di tracciabilità da parte del Fornitore costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

La Committente effettuerà il pagamento del 30% del corrispettivo di cui al precedente 3° comma mediante bonifico bancario sul conto corrente *bancario/postale* i cui estremi saranno comunicati dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 s.m.i., restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per il pagamento effettuato come anzidetto.

In occasione del pagamento il Fornitore è tenuto a rilasciare apposita quietanza a firma del proprio legale rappresentante

Articolo 8

ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

La custodia dei beni oggetto del presente contratto è affidata al Fornitore stesso, in qualità di depositario, fino alla data del verbale di consegna degli autobus oggetto di fornitura.

Durante la custodia, in caso di avarie, smarrimento, furti, sinistri e altri eventi simili, anche se derivanti da cause di forza maggiore, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione delle parti comunque avariate o mancanti, senza alcun onere per la Ferrotramviaria.

Articolo 9

DIREZIONE TECNICA COMMESSA

Si dà atto che la direzione dell'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto per conto della Ferrotramviaria è assegnata all'Ing. Nicola Dario.

Il referente del Fornitore relativamente al presente contratto è

Articolo 10

VINCOLI NORMATIVI

Il Fornitore dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di lavorazioni su autobus o che abbiano comunque attinenza o siano applicabili nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza e della salute, nonché in materia di assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di categoria nazionali e aziendali in vigore alla data di stipulazione del contratto di fornitura, nonché quelle che interverranno durante l'esecuzione del presente appalto di fornitura. Si obbliga, altresì, all'adempimento verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi di assicurazione, previdenze e assistenze sociali, previsti da leggi e contratti collettivi e integrativi di lavoro, con particolare riferimento alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, anche se il Fornitore non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

Articolo 11

DISPOSIZIONI SPECIALI

La fornitura di cui al presente contratto dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte e il Fornitore dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che ad essa verranno impartite all'uopo dalla Ferrotramviaria.

Articolo 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le clausole risolutive espresse contenute negli altri articoli del presente contratto, costituiscono causa di risoluzione le circostanze indicate dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., della cui disciplina sarà fatta integralmente applicazione da parte della Committente.

Articolo 13

GARANZIA. MANUTENZIONE PROGRAMMATA E FULL SERVICE.

Il Fornitore presta la garanzia globale per ciascun autobus così come disciplinata dal paragrafo 14 del Capitolato Tecnico, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, così come offerta dal medesimo Fornitore in sede di gara.

Articolo 14

CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.

L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La cessione dei crediti è consentita nei limiti e nel rispetto di tutto quanto disposto dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Articolo 15

OPZIONE PER LA FORNITURA DI ULTERIORI N. 2 AUTOBUS

Alla Committente è riconosciuto un diritto di opzione per l'acquisto di ulteriori n. 2 (due) autobus.

L'opzione, che potrà avere per oggetto anche solo n. 1 (uno) autobus, dovrà essere esercitata per atto scritto che sarà inoltrato al Fornitore con modalità che ne assicurino la ricezione entro i termini previsti.

L'opzione può essere esercitata dalla Committente entro due anni dalla data di stipula del presente contratto.

Non sarà necessaria l'accettazione da parte del Fornitore, salvo che l'esercizio dell'opzione si accompagni alla richiesta di variazione di qualche condizione contrattuale. In tal caso, sarà necessario il consenso del Fornitore, in mancanza del quale l'opzione si intende esercitata alle condizioni generali del presente contratto, ad eccezione delle ipotesi in cui la Committente abbia espressamente comunicato che la mancata accettazione delle nuove condizioni determina la caducazione dell'opzione.

Salvo quanto previsto al comma precedente, la fornitura degli autobus oggetto di opzione avverrà alle medesime condizioni della fornitura principale: gli automezzi oggetto di opzione dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche di quelli oggetto della fornitura principale.

Il prezzo unitario del singolo autobus oggetto d'opzione sarà identico a quello della fornitura principale.

L'opzione di cui al presente articolo non costituisce alcun diritto in capo al fornitore, restando la Committente libera di esercitarla entro il termine di cui al precedente comma 3.

Articolo 16

INFORMATIVA SUL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231 precitato della società Ferrotramviaria S.p.A., pubblicato sul sito internet www.ferrovienordbarese.it.

In relazione al presente contratto, il Fornitore si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello per le parti applicabili e, comunque, tale da non esporre la Committente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Ferrotramviaria a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Il Fornitore dichiara infine che non sussistono, da parte dello stesso, situazioni di conflitto di interessi.

Articolo 17

NORMATIVA APPLICABILE. CONTROVERSIE. ONERI TRIBUTARI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti.

Ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

Sono a carico del Fornitore tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Il presente contratto, che consta di pagine, è redatto in 3 originali, di cui uno per la registrazione.

Bari,

Il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni del presente Contratto d'appalto: articolo 3 (importo del contratto); articolo 4 (termine per la consegna, collaudo finale); articolo 5 (penali); articolo 7 (termini e modalità di pagamento, interessi di mora); articolo 13 (garanzia); articolo 14 (cessione del contratto, subappalto, cessione dei crediti); articolo 15 (controversie, normativa applicabile, oneri tributari); articolo 16 (informativa sul modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001).